Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUZZI POLO 1 – POLO 2
a Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Telefono e fax 0832/760243
e-mail leic8au00c@istruzione.it posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it
Viale Europa s.n.c.– 73019 TREPUZZI (LE) –
C.F. 93169610750
www.ictrepuzzi.edu.it

Protocollato agli Atti digitali della scuola
con num. di prot. [*vd. segnatura*]

Trepuzzi, 15.09.2026

All'Albo on line
All'Amministrazione trasparente
Al Sito Web dell'Istituto
Agli Atti

Oggetto: Contratto per l'affidamento di "servizi di formazione per la realizzazione di n. 3 moduli ESO4.5.A2.B "Interventi di formazione in servizio del personale docente e non docente per garantire la qualità della didattica, con particolare attenzione alla correlazione con ciascuna delle azioni previste dal Programma all'interno dei singoli Obiettivi Specifici (es. competenze di base, inclusione, dispersione scolastica, transizione scuola-lavoro, ecc.)", ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari a €6300.00 omnicomprensivo; CIG: BCF11D2811

Avviso Pubblico prot. n. 95165 del 24 aprile 2026 (D.M. 38/2026) PN "Scuola e competenze" 2021- 2027 - FSE+ Obiettivo specifico ESO4.5 "Migliorare i sistemi di istruzione e di formazione" - azioni rivolte alla formazione del personale docente ed educativo al fine di potenziare le competenze professionali

CUP: D64D26001050007

Titolo progetto: "SCUOLA PER TUTTI: GESTIRE L'APPRENDIMENTO"

Codice progetto: ESO4.5.A2.B-FSEPN- PU-2026-218

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI
servizi di formazione per la realizzazione di n.3 moduli ESO4.5.A2.B "Interventi di formazione in servizio del personale docente e non docente per garantire la qualità della didattica, con particolare attenzione alla correlazione con ciascuna delle azioni previste dal Programma all'interno dei singoli Obiettivi Specifici (es. competenze di base, inclusione, dispersione scolastica, transizione scuola-lavoro, ecc.)

TRA

Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUZZI POLO 1 – POLO 2
a Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Telefono e fax 0832/760243
e-mail leic8au00c@istruzione.it posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it
Viale Europa s.n.c.– 73019 TREPUZZI (LE) –
C.F. 93169610750
www.ictrepuzzi.edu.it

L'Istituto Comprensivo " TREPUZZI POLO 1 - POLO 2", C.F.: 93169610750, con sede a TREPUZZI (LE), Viale EUROPA s..n.c., in persona del legale rappresentante, la Dirigente Scolastica, Anna Maria Valzano (di seguito, la "Stazione Appaltante"),

E

TRIBÙ DIGITALE ASSOCIAZIONE CULTURALE PI 04768870752 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Longo Federica, (di seguito "Operatore economico affidatario")

(di seguito, entrambe individualmente indicate come la "Parte" e, congiuntamente, come le "Parti").

PREMESSO CHE

- con decreto prot. n. 5966 del 08.09.2026 è stato autorizzato, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'avvio della procedura di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di "servizi di formazione per la realizzazione di n. 3 moduli ESO4.5.A2.B "Interventi di formazione in servizio del personale docente e non docente per garantire la qualità della didattica, con particolare attenzione alla correlazione con ciascuna delle azioni previste dal Programma all'interno dei singoli Obiettivi Specifici (es. competenze di base, inclusione, dispersione scolastica, transizione scuola-lavoro, ecc.)", per un importo stimato pari a €6300.00;
- l'offerta presentata dall'Operatore Economico TRIBÙ DIGITALE ASSOCIAZIONE CULTURALE PI 04768870752 per un importo pari a €6.300,00 IVA esente ex art. 10, comma 1, n. 20 del D.p.R. 633/72 è stata ritenuta dalla Stazione Appaltante quella maggiormente rispondente all'interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare, nonché congrua nel prezzo in rapporto alla qualità delle prestazioni richieste;
- con decisione di contrarre prot. n. 6332 del 15.09.2026 è stato autorizzato, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'affidamento diretto in oggetto a favore dell'Operatore Economico TRIBÙ DIGITALE ASSOCIAZIONE CULTURALE PI 04768870752 per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari ad €6.300,00 IVA esente ex art. 10, comma 1, n. 20 del D.p.R. 633/72
- con documento di stipula prot. n. 6357 del 15.09.2026, relativo alla procedura n. 6559263 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la Stazione Appaltante

ha proceduto all'accettazione dell'offerta presentata dall'Operatore Economico di cui sopra.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e i documenti richiamati nel presente documento (di seguito, il "Contratto") formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Contratto è l'affidamento di "servizi di formazione per la realizzazione di n. 3 moduli ESO4.5.A2.B "Interventi di formazione in servizio del personale docente e non docente per garantire la qualità della didattica, con particolare attenzione alla correlazione con ciascuna delle azioni previste dal Programma all'interno dei singoli Obiettivi Specifici (es. competenze di base, inclusione, dispersione scolastica, transizione scuola-lavoro, ecc.)", nonché di tutte le attività accessorie, strumentali o comunque collegate alla sua completa e corretta esecuzione, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto, nei documenti relativi alla procedura in oggetto e, in particolar modo, nel Capitolato d'Appalto al quale si rinvia.

FIGURE RICHIESTE	n. PERCORSI DA ATTIVARE	n. STUDENTI COINVOLTI PER PERCORSO (min. 9 studenti)	n. ORE PER PERCORSO	COMPENSO ORARIO PER SINGOLO DOCENTE PER PERCORSO	COMPENSO COMPLESSIVO DEI PERCORSI
Docente Esperto	**3**	**20**	**30**	**€70,00/h**	**€6.300,00**

La gestione ed esecuzione del servizio, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del servizio di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto.

In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire il servizio con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato e nei documenti relativi alla procedura in oggetto.

Si rappresenta sin da ora che la realizzazione delle attività formative di cui sopra è subordinata al verificarsi delle condizioni di Progetto così come indicate dalle Istruzioni operative dell'Ente finanziatore del Progetto stesso (tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi, ad esempio, al numero max. e/o min. degli studenti partecipanti per percorso, al n. min e/o max di ore previsto per percorso, etc.). Pertanto, si precisa che:

- l'Istituzione scolastica corrisponderà all'incaricato un compenso parametrato all'attività effettivamente svolta e rendicontata dallo stesso a favore dell'Istituto scolastico;
- il Contratto si intenderà risolto, parzialmente o totalmente, di diritto tra le Parti nella misura in cui i percorsi formativi oggetto di affidamento non dovessero essere effettivamente attivati e/o portati a compimento per il mancato raggiungimento dei target e milestone, nonché di tutte le specifiche condizioni di Progetto, così come esplicitate nelle Istruzioni operative di Progetto pubblicate dall'Ente finanziatore del Progetto stesso (tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi, ad esempio, al numero max. e/o min. degli studenti partecipanti per percorso, al n. min e/o max di ore previsto per percorso, etc.).

I destinatari degli interventi saranno individuati dall'Amministrazione scolastica, la quale provvederà tempestivamente a comunicare all'Operatore economico affidatario il numero ed i nominativi dei partecipanti destinatari dei Percorsi formativi di cui trattasi.

Inoltre, per l'affidamento in oggetto e per tutta la durata dello stesso, l'operatore economico affidatario dovrà garantire che il servizio in oggetto sarà conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, laddove previsti, ai requisiti DNSH.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Gli effetti del Contratto vincolano la Stazione Appaltante e l'Operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle prestazioni richieste.

Il Contratto avrà una durata di 5 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e sino al completamento delle prestazioni richieste.

Ai sensi del disposto all'articolo 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, alla scadenza prevista, la durata del Contratto potrà essere prorogata dalle Parti di comune accordo e per iscritto. In caso di proroga del Contratto, l'Operatore economico affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto originario oppure alle condizioni di mercato se più favorevoli per la Stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto all'articolo 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more di predisposizione della nuova procedura di affidamento, il Contratto potrà restare in vigore per il tempo strettamente necessario fino al subentro del nuovo operatore economico affidatario e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza. Resta inteso che, in detta ipotesi, l'Operatore economico affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel Contratto oppure alle condizioni economiche più favorevoli per l'Amministrazione scolastica convenute per iscritto di comune accordo dalle Parti.

ART. 4 - COMPITI, COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

La figura professionale offerta dall'Operatore economico affidatario per l'esecuzione del servizio da affidare dovrà svolgere le seguenti attività:

- programmare e gestire le attività oggetto dei Percorsi da realizzare, anche attraverso un approccio personalizzato, in favore degli studenti, delle studentesse destinatari dei Percorsi stessi e, ove previsto, a favore anche delle loro famiglie;
- rilevare i fabbisogni formativi degli studenti destinatari delle attività formative in oggetto e supportare l'Amministrazione scolastica nell'individuazione delle studentesse e degli studenti interessati da coinvolgere nella realizzazione dei Percorsi da attivare;
- programmare e documentare le attività formative anche attraverso la piattaforma
- coadiuvare il Dirigente scolastico nelle attività di progettazione, gestione, realizzazione e documentazione relativa ai Percorsi in oggetto;
- effettuare la co-progettazione degli interventi e individuare le azioni formative fondamentali da realizzarsi per l'attuazione dei Percorsi in oggetto;
- effettuare il monitoraggio per misurare:
    - il grado di avanzamento delle azioni di progetto;
    - il raggiungimento del target previsto e il rispetto del cronoprogramma da parte di ciascuna scuola attuatrice;
    - il grado di realizzazione degli interventi programmati;

- in collaborazione e sulla base delle informazioni fornite dal Gruppo di Progetto, deve redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal percorso formativo da realizzare;
- partecipare agli incontri per l'organizzazione dei percorsi formativi presso l'istituto;
- tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto, in base al calendario stabilito dalla Scuola conferente;
- collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
- provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale;

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'operatore economico affidatario e/o dalla/e figura/e professionale/i offerta/e dall'Operatore stesso per l'espletamento del servizio in oggetto, nel rispetto degli orari del calendario delle attività che sarà stabilito dall'Istituto Scolastico. Non sono consentite modifiche da parte dell'Operatore Economico selezionato se non previ accordi con l'Amministrazione.

Nel caso in cui la figura professionale offerta per l'espletamento del servizio in oggetto sia impossibilitata, per documentate, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore, a svolgere le attività formative calendarizzate dall'Amministrazione scolastica, l'Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica, affinché quest'ultima possa riprogrammare il calendario delle attività formative al fine di garantire la completa ed effettiva realizzazione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto e fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, per sopravvenute, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore documentate, la figura professionale inizialmente individuata dall'Operatore Economico Affidatario per l'espletamento del servizio in oggetto sia impossibilità a svolgere l'attività richiesta, l'Operatore Economico Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica e ad offrire che il servizio sia espletato da altra figura professionale in possesso degli stessi titoli curriculari ed esperienze analoghe a quelle possedute dalla figura professionale inizialmente selezionata per lo svolgimento delle attività. In tale ipotesi, resta in ogni caso fermo il diritto della Stazione Appaltante di accettare la sostituzione offerta oppure procedere

con la risoluzione del Contratto, fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Per lo svolgimento delle attività come sopra esplicitate sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo come previsto nella tabella sopra riportata, sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate da ciascun soggetto incaricato.

Tale importo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel Contratto e in ogni altro atto afferente l'esecuzione del Servizio in oggetto; per cui nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. Il compenso erogato con il presente incarico non dà luogo ad alcun trattamento di fine rapporto.

In particolare, l'Operatore economico affidatario dichiara di essere stato edotto che la realizzazione delle attività formative come indicate nella tabella sopra è subordinata al verificarsi delle condizioni di Progetto così come indicate dalle Istruzioni operative dell'Ente finanziatore del Progetto stesso(tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi, ad esempio, al numero max. e/o min. degli studenti partecipanti per percorso, al n. min e/o max di ore previsto per percorso, etc.).

Pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Operatore economico affidatario riconosce ed accetta espressamente che:

- l'Istituzione scolastica corrisponderà all'incaricato un compenso parametrato all'attività effettivamente svolta e rendicontata dallo stesso;
- il presente Contratto si intenderà risolto, parzialmente o totalmente, di diritto tra le Parti nella misura in cui i percorsi formativi oggetto di affidamento non dovessero essere effettivamente attivati e/o portati a compimento per il mancato raggiungimento dei target e milestone, nonché di tutte le specifiche condizioni di Progetto, così come esplicitate nelle Istruzioni operative di Progetto pubblicate dall'Ente finanziatore del Progetto stesso

L'attività dovrà risultare da time sheet o altra modalità di tipo rendicontativo che saranno rese note dall'Amministrazione scolastica e dovrà essere prestata unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all'effettivo raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo Progetto.

Il compenso sarà corrisposto nel rispetto di quanto previsto in relazione al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità così come indicati nel Progetto. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Linea di Investimento in oggetto dà luogo alla decadenza del finanziamento ricevuto; pertanto, in tale caso, alcun compenso sarà corrisposto a favore del soggetto incaricato.

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, previa emissione di regolare documentazione fiscale e dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore Economico Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi stessi, secondo il regime fiscale adottato dall'operatore economico affidatario. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.

In ogni caso, si rappresenta sin d'ora che il pagamento della fattura e/o di altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'operatore economico affidatario è in ogni caso subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto, delle prestazioni eseguite dall'Operatore economico affidatario, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dell'Amministrazione scolastica, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali ed in quelli relativi alla procedura di cui all'oggetto. Pertanto, la fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente dovrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la verifica di conformità della Fornitura/Servizio con esito positivo da parte dell'Istituto scolastico.

La fattura e/o altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario dovrà essere intestata all'Istituto "IC TREPUZZI POLO 1 - POLO 2" di TREPUZZI, C.F. 93169610750. Sulla documentazione fiscale dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola D4EHHS, il CIG BCF11D2811 e, se presenti, il CUP ed il Codice Progetto relativo alla procedura in oggetto.

È facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. In particolare, è riconosciuta all'Istituto Scolastico la facoltà di concedere all'Operatore economico affidatario degli acconti a saldo, in base allo stato di avanzamento del Servizio parzialmente eseguito, previa verifica di conformità, in termini di quantità e qualità, del Servizio parzialmente eseguito.

Resta inteso che, anche in tal caso, gli acconti saranno corrisposti all'Operatore Economico Affidatario secondo le modalità di pagamento convenute nel Contratto e, in ogni caso, nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico, l'istituto provvederà alla liquidazione di quanto dovuto per la parte della Fornitura/Servizio eseguito su presentazione della relativa fattura elettronica altra documentazione fiscale equipollente rilasciata dall'Operatore economico affidatario, previa positiva verifica di conformità delle prestazioni eseguite, entro e non oltre {termine e modalità di pagamento}.

Si rappresenta, infine, che non sono dovuti oneri di sicurezza in quanto trattasi di affidamento di mera fornitura di beni/servizi e che il corrispettivo dovuto sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a rispettare i termini convenuti nel presente Contratto e, in dettaglio, ad attivare il servizio entro dalla sottoscrizione del Contratto stesso.

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa (in eccesso e/o in difetto) del servizio richiesto, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, secondo quanto di seguito disciplinato.

L'Affidatario si impegna ad eseguire tempestivamente tutte le attività ed operazioni necessarie a riparare, correggere, ripristinare la regolare erogazione del servizio, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, il mancato adempimento delle prestazioni oggetto del servizio da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata esecuzione dello stesso.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione del Servizio si obbligano a:

- osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività in oggetto, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;

- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle prestazioni in affidamento, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- garantire la completa e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'istituto Scolastico;
- curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
- a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti all'esecuzione del contratto di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Contratto;
- osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
- garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
- ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
- a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;

- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
- a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione alla Fornitura/Servizio richiesto, nonché i requisiti tecnici e ambientali eventualmente previsti dalla normativa europea e nazionale in relazione alla Fornitura/Servizio richiesto, in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «DNSH»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla eventuale richiesta dell'Amministrazione;
- consegnare, ove richiesta da parte dell'Istituto scolastico, idonea documentazione, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dichiarato dall'operatore economico affidatario ai fini del presente affidamento, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
- eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di Progetto;
- ad adempiere, se ed in quanto soggetto obbligato, le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

ART. 7 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto da parte dell'Affidatario l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali giornaliere, comprese tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille:

Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUZZI POLO 1 – POLO 2
a Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Telefono e fax 0832/760243
e-mail leic8au00c@istruzione.it posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it
Viale Europa s.n.c.– 73019 TREPUZZI (LE) –
C.F. 93169610750
www.ictrepuzzi.edu.it

INADEMPIENZA		**IMPORTO PENALE (espresso in euro)**
A	**Ritardo nella consegna della fornitura richiesta e/o avvio del servizio, rispetto ai termini previsti dal contratto e dal Capitolato**	**1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**
B	**Ritardo nella sostituzione di prodotti o beni risultati non conformi, difettosi o malfunzionanti, rispetto al termine assegnato dalla Stazione appaltante**	**1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**
C	**Ritardo nel completamento delle attività di installazione, configurazione e collaudo rispetto ai termini contrattualmente previsti**	**1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di ulteriori ritardi dell'operatore economico affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Quando il ritardo riguarda soltanto una parte autonomamente individuabile della fornitura e non impedisce l'utilizzo delle restanti prestazioni, la penale è calcolata sul valore netto della parte di fornitura interessata dal ritardo.

Quando, invece, la mancata o incompleta esecuzione anche di una sola parte della fornitura impedisca la funzionalità complessiva dell'allestimento, l'utilizzo dei locali, lo svolgimento della verifica di conformità o il rispetto di scadenze connesse a finanziamenti pubblici, la penale è calcolata sull'intero ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui sopra costituiscono le uniche penali applicabili ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023 e si riferiscono esclusivamente ai ritardi imputabili all'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Restano impregiudicati, per ogni altra ipotesi di inadempimento, i rimedi previsti dal contratto, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice civile, ivi compresi l'esecuzione in

danno, l'escussione della garanzia definitiva, la risoluzione del contratto e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo sia imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario.

La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

La Stazione Appaltante, per il recupero dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, una volta concluso il relativo procedimento di contestazione, potrà procedere mediante compensazione con i corrispettivi maturati o con qualsiasi altra somma dovuta all'Affidatario, ovvero mediante escussione, anche parziale, della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge e dal contratto.

A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora, ai sensi dell'art. 1252 del Codice civile, la compensazione dei crediti maturati a qualsiasi titolo nei confronti della Stazione Appaltante con gli importi definitivamente accertati e dovuti a titolo di penale.

L'applicazione delle penali per ritardo non esonera l'Affidatario dall'obbligo di completare integralmente le prestazioni contrattuali cui il ritardo si riferisce, né pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Inoltre, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021, laddove applicabili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in relazione all'affidamento in oggetto, saranno applicate all'Operatore economico inadempiente le seguenti penali:

- € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancata trasmissione nel termine previsto della documentazione ex art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, conv. con mod.dalla legge n. 108/2021 richiesta dall'Amministrazione scolastica;

- € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di inosservanza e/o violazione delle condizionalità relative agli obiettivi e finalità del Progetto in oggetto per il quale è stato affidato il Servizio, per fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario.

ART. 8 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto scolastico si riserva di accertare la quantità e la qualità delle prestazioni richieste in un momento successivo alla loro esecuzione, anche in itinere, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che l'Istituto scolastico, durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, potrà effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni circa l'esatto adempimento delle stesse.

ART. 9 – PERSONALE

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, per l'intera durata del Contratto, osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all'esecuzione del Servizio; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all'Amministrazione scolastica.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio in oggetto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'operatore economico affidatario per l'esecuzione del Contratto, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio richiesto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione e regolare esecuzione del Servizio, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti e, in genere, in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

ART. 11 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, per tutta la durata del Contratto.

In particolare, le interruzioni parziali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale secondo quanto previsto dal presente Contratto.

ART. 12– RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.

A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore

delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell'Istituto alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione, da parte delle Autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle vigenti disposizioni di Legge applicabili al Contratto;
- esecuzione delle prestazioni contrattuali con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;

- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l'esecuzione del Contratto;
- mancato rispetto dell'Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità delle prestazioni contrattuali, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni formali dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento in oggetto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica;
- mancato possesso, sia originaria che in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dalla vigenti disposizioni di legge oppure, laddove previsto in relazione alla particolare natura dell'oggetto dell'affidamento, il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Contratto, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova

procedura di affidamento di quanto in oggetto oppure non riuscisse ad assegnare a terzi l'esecuzione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare le prestazioni contrattualmente dovute, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite p.e.c., affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto.

E' fatto altresì divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma di subcontratto, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Istituto scolastico, sotto pena di risoluzione del Contratto stesso.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, D Lgs. n. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

ART. 15 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Operatore Economico

Affidatario l'esecuzione della prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ART. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Affidatario si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Contratto il conto corrente dedicato indicato all'Amministrazione scolastica nei documenti della procedura e a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10).

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o attraverso strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €300,00 per ogni violazione accertata.

ART. 17 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecce, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione delle prestazioni in oggetto, secondo quanto

Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREPUZZI POLO 1 – POLO 2
a Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Telefono e fax 0832/760243
e-mail leic8au00c@istruzione.it posta certificata leic8au00c@pec.istruzione.it
Viale Europa s.n.c.– 73019 TREPUZZI (LE) –
C.F. 93169610750
www.ictrepuzzi.edu.it

disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.
Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto di cui all'oggetto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, l'Operatore economico affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto del Contratto); Art. 3 (Durata del Contratto); Art. 4 (Compiti, compenso e modalità di pagamento); Art. 5 (Attivazione del Servizio); Art. 6 (Obblighi e Responsabilità a carico dell'Affidatario), Art. 7 (Inadempimenti e Penali); Art. 8 (Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle prestazioni); Art. 9 (Personale); Art. 10 (Responsabilità dell'Affidatario); Art. 11 (Interruzione e/o sospensione temporanea delle prestazioni); Art. 12 (Recesso); Art. 13 (Clausole risolutive espresse); Art. 14 (Divieto di cessione e subappalto); Art. 15 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 16 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 17 (Spese), Art. 18 (Legge applicabile); Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni).

Per l'Affidatario il Legale Rappresentante pro tempore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dott.ssa Federica LONGO
Documento firmato digitalmente ai sen
e normativa connessa

Federica Longo
15.09.2026
12:39:39
GMT+02:00

Per l'Istituto Scolastico il Legale Rappresentante pro tempore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Maria Valzano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

ANNA
MARIA
VALZANO